

Direttive generali per il tirocinio dei magistrati ordinari idonei al concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 19.10.2016.

(Delibera 20 febbraio 2019)

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la delibera in data 6.2.2019 con la quale l'Assemblea Plenaria ha approvato la graduatoria e ha proceduto alla nomina dei vincitori del concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19.10.2016, con contestuale destinazione dei medesimi agli Uffici giudiziari per lo svolgimento del prescritto periodo di tirocinio;

- considerato che, con D.M. 12.2.2019, i vincitori del concorso suindicato sono stati nominati magistrato ordinario e, con provvedimento del Direttore Generale dei Magistrati del 13.2.2019, sono stati invitati a prendere possesso nei rispettivi Uffici assegnati loro nel periodo compreso tra il 4 e il 14 marzo 2019;

- ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, lett. o), d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, è necessario indicare le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari e individuare le materie che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura;

osserva:

Premessa

Al tirocinio dei magistrati ordinari, nominati con D.M. 12.2.2019, si applica il Regolamento per il tirocinio, adottato dal CSM con delibera del 13.6.2012 e successive modifiche.

Il Regolamento ha fissato i presupposti per un intervento formativo organico, prevedendo una proficua sinergia tra il CSM, organo del governo autonomo della magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura, voluta dal legislatore come ente competente per la formazione iniziale dei magistrati in tirocinio e per la formazione permanente dei magistrati ordinari tutti.

Il Regolamento valorizza i contributi di tutti i soggetti coinvolti nella delicata attività di formazione iniziale (Consigli Giudiziari, magistrati collaboratori, magistrati affidatari, tutori presso la Scuola e gli stessi magistrati ordinari in tirocinio), e in particolare quello essenziale del CSM nel fissarne le direttive fondamentali.

Ai sensi dell'art. 2, lett. o), infatti, il d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 stabilisce che la Scuola è preposta *“alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari”*.

È pertanto necessario che il CSM indichi le direttive generali cui deve attenersi il tirocinio dei magistrati ordinari.

In tal senso appare opportuno non discostarsi dalle direttive impartite con le precedenti delibere plenarie, atteso il generale apprezzamento in merito alla loro adeguatezza e puntualità emerso nell'ambito del tavolo tecnico tenutosi il 22 gennaio 2019 e 19 febbraio 2019, nel corso dei quali vi è stata una proficua interlocuzione tra i componenti della Sesta Commissione consiliare ed i

componenti del Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, pur se delle innovazioni vanno apportate a fronte della diversa durata del tirocinio.

Tali direttive si iscrivono nell'ambito della funzione di indirizzo svolta dal CSM anche con riferimento alla formazione permanente (ai sensi degli artt. 5, co. 2, e 12, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 26/2006), recependone e specificandone i principi generali che la caratterizzano, con riguardo, ad esempio, alla uniformità territoriale dell'offerta formativa, alla necessità di pensare a una cultura comune della giurisdizione per giudici e pubblici ministeri che sia anche attenta alle specificità e alla necessità di assicurare il pluralismo culturale nella formazione.

Nel contempo, atteso lo stretto collegamento tra la funzione formativa e la verifica dell'idoneità al conferimento delle funzioni giurisdizionali spettante al CSM all'esito del tirocinio (art. 22, co. 2, d.lgs. n. 26/2006), il legislatore ha previsto che le distinte Sessioni di tirocinio presso gli uffici giudiziari (ordinario e mirato) e presso la Scuola della Magistratura siano determinate in dettaglio mediante apposita delibera del CSM, con la quale devono prevedersi formalmente le "modalità di svolgimento delle sessioni" e quindi l'organizzazione del tirocinio, con la calendarizzazione delle attività (art. 18, u.p., d.lgs. n. 26/2006).

Il predetto decreto legislativo, all'art. 20, co. 1, prevede, inoltre, che: *"nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano i corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura (...) nonché su ulteriori materie individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale (...)".* Pertanto, il CSM deve provvedere anche a individuare le "materie" che saranno oggetto di approfondimento teorico-pratico durante i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio da svolgersi presso la Scuola Superiore della Magistratura.

Appare quindi opportuno, con riguardo alla formazione iniziale dei magistrati, precisare gli ambiti di competenza del CSM e della Scuola Superiore della Magistratura, definendone in dettaglio le attribuzioni, alla stregua del complesso sistema normativo, costituzionale, di legislazione primaria e di normazione secondaria.

1. Il quadro normativo di riferimento.

L'art. 2, lett. o), d.lgs. n. 26/2006, nel definire i compiti cui è preposta la Scuola della Magistratura, individua la: *"collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari".*

L'art. 5, co. 2, attribuisce al nuovo organo, tra l'altro, il compito di adottare e di modificare il programma annuale dell'attività didattica, *"tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio Superiore della Magistratura"* e dal Ministro della Giustizia.

L'art. 12 dispone che i componenti del Comitato Direttivo curino, tra l'altro, *"la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della Giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale"*.

L'art. 2, comma 3 della legge 25.10.2016 n. 197 aveva previsto, in via straordinaria, che il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 avesse la durata di dodici mesi e si articolasse in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola Superiore della Magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari.

La contrazione del periodo di formazione teorico-pratica presso la Scuola è stata eccezionalmente fissata, nei termini indicati, solo per i MOT nominati vincitori all'esito dei concorsi banditi nel 2014 e 2015.

Attualmente il tirocinio deve avere una durata di diciotto mesi così come previsto dall'art. 18 d.lgs. n. 26/2006, secondo cui le sessioni si devono articolare in una sessione *della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche*

non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura”.

L'art. 20, nel fissare il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, stabilisce che i magistrati ordinari in tirocinio frequentino “*corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio*”.

Gli artt. 21 e 22, infine, attribuiscono al Comitato Direttivo della Scuola compiti relativi al programma di tirocinio anche con riguardo alla sessione da svolgersi presso gli uffici giudiziari e di predisposizione di una relazione di sintesi su ciascun tirocinante, da inviare al CSM per il previsto giudizio di idoneità.

Spetta, quindi, al Consiglio Superiore un potere di “individuazione” e di elaborazione delle linee generali cui deve ispirarsi la formazione dei magistrati, potere che, con riferimento al tirocinio dei magistrati di prima nomina, si atteggia in modo assai più incisivo rispetto a quanto previsto per la formazione permanente.

Nel primo caso, infatti, il CSM deve elaborare *direttive* (art. 2, lett. o), deliberare *le modalità di svolgimento delle sessioni* del tirocinio (art. 18) e individuare le *materie* per i corsi di approfondimento teorico pratico che saranno poi curati dalla Scuola (art. 20), il tutto in un contesto di collaborazione tra le due Istituzioni che riguarda anche la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari e il giudizio finale sul tirocinante.

Nel caso, invece, dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente dei magistrati il Consiglio, al pari del Ministro della Giustizia, pone le *linee programmatiche* annuali per le attività didattiche (art. 5), di cui il Comitato Direttivo della Scuola deve tenere conto, insieme con le proposte provenienti dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale, nell'elaborazione della programmazione annuale dell'offerta formativa (art. 12, co. 1, lett. a).

In questa sede, pertanto, è necessario elaborare le “direttive” per la formazione iniziale dei magistrati e individuare le “materie” di approfondimento teorico-pratico nelle quali si svolgeranno i corsi organizzati nella Sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

È opportuno sottolineare che, nella predisposizione di tali “direttive” e nella individuazione delle “materie”, il Consiglio Superiore della Magistratura attinge alla collaudata esperienza quarantennale nel campo della formazione, nella consapevolezza che quanto sinora realizzato rappresenta un patrimonio da valorizzare e da veicolare all' Ente preposto alla formazione professionale dei magistrati. Sotto quest'ultimo profilo, è di tutta evidenza l'importanza del confronto con la rappresentanza della Scuola della Magistratura, funzionale anche alla verifica della reale “tenuta” delle linee guida della formazione, rispetto agli effettivi bisogni formativi.

2. Direttive, Materie e Obiettivi del CSM.

2.1. Considerazioni di ordine generale.

L'esposizione degli obiettivi ai quali deve essere orientato complessivamente il periodo di tirocinio dei magistrati ordinari richiede la trattazione congiunta delle “direttive” generali sulle quali la Scuola deve parametrare la propria programmazione didattica e delle “materie” di approfondimento teorico-pratico sulle quali debbono svolgersi i corsi organizzati nella sessione di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura.

L'intero tirocinio deve essere inteso come un percorso unico, sebbene distinto in un periodo (sessione) presso gli uffici giudiziari e in un periodo presso la sede della Scuola, nel quale deve realizzarsi, complessivamente e senza cesure temporali, il contemperamento tra le esigenze di formazione concernenti ordinamento giudiziario e metodologie e quelle di taglio più squisitamente pratico.

Nel predisporre le *direttive* da formulare alla Scuola della Magistratura in materia di tirocinio è opportuno ricordare che gli artt. 18-21 d.lgs. n. 26/2006 prevedono un'articolazione dello

stesso in due sessioni: una presso la Scuola di sei mesi anche non consecutivi, e una di dodici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari, secondo modalità definite con delibera del CSM

Va, inoltre, rilevato che le presenti linee guida non sono dirette a fornire indicazioni specifiche sui corsi teorici relativi alle singole materie indicate, ma intendono tracciare alcune generali linee sistematiche, capaci di orientare le scelte della Scuola in funzione di un'innovativa concezione delle sessioni formative.

Non può non tenersi in adeguato conto, infatti, che il neo magistrato è reduce da un prolungato periodo di studi, svolto non solo presso l'Università, ma anche presso le Scuole per la preparazione alle professioni giuridiche, pubbliche e private. All'esito di un periodo di approfondimento quasi decennale, può presumersi che, superata la selezione operata in sede di concorso, il neo magistrato sia fornito (o sia, comunque, metodologicamente, in grado di fornirsi) di un bagaglio di conoscenze tale da consentire di escludere l'utilità di sessioni formative a contenuto "frontale" dedicate ad istituti tradizionali delle materie giuridiche, configurandosi tali interventi quali inutili duplicazioni di processi formativi già esauriti.

Pare, dunque, più utile che il programma formativo tenga conto delle specifiche esigenze connesse alla formazione giudiziaria.

Si dovranno tenere in considerazione, nell'ambito della offerta formativa, temi di carattere interdisciplinare, quali la metodologia delle indagini e della gestione del processo, la raccolta della prova anche scientifica, l'argomentazione e la scrittura delle decisioni, l'attenzione al diritto costituzionale, al diritto sovranazionale ed ai diritti fondamentali, la materia dell'ordinamento giudiziario, la deontologia e l'etica professionale del magistrato ed, in sede di tirocinio mirato, specifiche sessioni teorico pratiche, fondate anche su esercitazioni, dirette ad approfondire le questioni e le materie oggetto della futura attività del magistrato, in relazione alle funzioni dallo stesso prescelte.

In tale contesto, più che stilare un elenco di materie e questioni concernenti i tradizionali settori del diritto, il Consiglio intende tracciare le linee guida della formazione suggerendo la impostazione tendenziale della offerta formativa che la Scuola dovrà elaborare, differenziandola in relazione allo stadio del momento formativo, misurato sulla natura generica o specifica del tirocinio.

2.2. Direttive e materie relative al tirocinio generico

2.2.1. Nella prospettiva sopra delineata, venendo alle direttive e materie concernenti il tirocinio generico, deve premettersi che appare finalità prioritaria della formazione giudiziaria iniziale quella di consentire ai neo magistrati di acquisire una chiara percezione della funzione del magistrato nella società, in relazione ai valori che a tale funzione presiedono, anche in riferimento agli *standard* elaborati nell'ambito delle maggiori istituzioni europee.

Ne deriva la necessità di un adeguato sviluppo della materia della deontologia giudiziaria e dell'etica professionale, che dovrà riferirsi ai valori promossi dai codici etici, nel contesto di un apporto dialettico fornito anche da altre categorie professionali (avvocati, dirigenti amministrativi, rappresentanti del mondo dell'informazione). Saranno utili momenti di confronto che contribuiscano all'acquisizione della consapevolezza della complessità del ruolo del magistrato e dell'adeguatezza dei comportamenti conseguenti. All'esito di tale percorso, è auspicabile che vengano trattati anche gli aspetti della responsabilità disciplinare, "paradisciplinare" ai sensi dell'art. 2 R.Dlgs., 31 maggio 1946, n. 511 ss. mm, civile, contabile e da violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché quelli concernenti le c.d. incompatibilità parentali ex artt. 18 e 19 OG.

2.2.2. Tenuto conto della rilevanza che la materia ordinamentale assume ai fini della qualità ed efficienza della giurisdizione appare, in secondo luogo, necessario un adeguato approfondimento di tutti i profili che concorrono a definire lo statuto professionale e ordinamentale del magistrato.

Dovranno essere valorizzate le positive ricadute che un'adeguata conoscenza della materia ordinamentale produce sul piano della legittimità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività

giudiziaria, anche in funzione di una consapevole partecipazione dei magistrati alla determinazione dei criteri organizzativi dell'ufficio, oltre che alla loro condivisione, tutte circostanze importanti, come positivamente accertato nell'esperienza di questi anni, ai fini di una migliore qualità della giustizia.

2.2.3 Nell'ambito del tirocinio generico non potrà, poi, trascurarsi l'approfondimento circa la metodologia delle indagini, del processo e della decisione.

Dovranno, come stabilito anche in passato, essere trattate le regole fondamentali sulla scrittura giuridica, tanto nella sua dimensione argomentativa che in quella narrativa, esaminando testi tratti dalla pratica giudiziaria o formati dallo stesso magistrato in tirocinio ed individuandone le debolezze logiche, gli errori espositivi e le inutili oscurità. Sul tema dovranno, ovviamente, essere svolte esercitazioni pratiche.

In questo contesto, potrà essere studiato lo stile dei provvedimenti decisorii, anche in relazione alla diversa tipologia dei medesimi; l'individuazione di modelli di motivazione, l'analisi delle tecniche logiche di argomentazione può essere utile per far emergere la *ratio decidendi* e per aiutare a sviluppare una tecnica redazionale che sia al contempo sintetica e trasparente e resistente alle fasi di gravame.

Per realizzare questo obiettivo formativo potranno individuarsi i principali vizi logico-motivazionali che possono affliggere i provvedimenti giurisdizionali, soprattutto alla luce delle pronunce del Giudice di legittimità che ha cassato su tali basi le decisioni del merito.

Sarà necessario, inoltre, introdurre idonei approfondimenti nelle materie della psicologia cognitiva, della psicologia giudiziaria, della medicina legale e dei saperi extragiuridici connessi alla funzione giudiziaria al fine di consentire al neo magistrato la maturazione di un'adeguata consapevolezza sui processi decisionali. Sempre sotto il profilo metodologico, seppure riferito ai comportamenti connessi all'esercizio della funzione giudiziaria, dovrà essere assicurato un adeguato rilievo alla riflessione sugli aspetti della comunicazione e del rapporto tra magistratura e *media*, individuando i criteri di temperamento del diritto del cittadino all'informazione e del diritto di libera manifestazione del pensiero del magistrato con la tutela dell'immagine di imparzialità del magistrato ed il suo dovere di riserbo.

Nel settore civile così come in quello penale, dovrà essere previsto un congruo periodo di tirocinio presso gli uffici dell'esecuzione e della sorveglianza, in modo da assicurare una formazione orientata a prefigurare le conseguenze giuridiche delle singole statuizioni. Ciò produce i propri effetti anche nella tecnica di redazione delle sentenze e dei provvedimenti decisorii, in vista per esempio della necessità di adempiere l'onere motivazionale sull'esatta configurazione della pena, ovvero all'individuazione dei criteri di liquidazione in sede civile, che non diano luogo ad ulteriori procedure per la determinazione degli accessori connessi al capitale.

2.2.4 Sul piano della formazione generale riferibile al tirocinio generico è auspicabile un'adeguata attenzione ai rapporti ed alle interferenze tra diritto costituzionale, ordinamento nazionale e ordinamenti sovranazionali, con particolare riguardo al diritto dell'Unione Europea ed alla tutela dei diritti fondamentali, protetti dalla Costituzione, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Al riguardo deve essere richiamata la delibera consiliare del 13 aprile 2011 che ha approvato il progetto *European Gaius*, diretto a rafforzare la conoscenza del diritto europeo da parte dei magistrati italiani.

Adeguati spazi dovranno essere riservati anche alla conoscenza e al concreto utilizzo di tutti gli strumenti e applicativi informatici.

E' auspicabile, inoltre, la organizzazione di *stage* relativi al settore penitenziario, al diritto europeo e all'ordinamento giudiziario trattandosi di un'indispensabile esperienza complementare alla formazione generale del magistrato, capace di sviluppare le capacità e modalità di relazione con soggetti terzi, anche di uffici esterni a quelli giudiziari, e tuttavia in relazione funzionale con essi, nonché di favorire il necessario apprendimento di modalità di ascolto in termini di rispetto della dignità individuale.

2.2.5 Nella fase generica del tirocinio, è auspicabile, comunque, che - consolidando

l'esperienza già acquisita dalla Scuola nel corso dei precedenti anni - le sessioni siano articolate in funzione di una duplice finalità: da una parte, fornire un'adeguata panoramica delle problematiche giuridiche, anche interdisciplinari, concernenti i settori di intervento in connessione con le esperienze contemporaneamente maturate presso gli uffici giudiziari, riservando una adeguata attenzione ai settori specialistici che di regola non costituiscono oggetto di approfondimento nella fase che precede la prova concorsuale; dall'altra, consentire al magistrato in tirocinio di convertire le nozioni teoriche in uno strumentario indispensabile per l'esercizio delle funzioni, nella accezione allargata sopra intesa. In tale prospettiva, oltre a potenziare il metodo di studio fondato sulla simulazione dell'attività giudiziaria, anche mediante esame e studio di fascicoli processuali potrà essere utile l'impiego di "tutor", espressamente previsto dall'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 26/2006, che, affiancando i magistrati in tirocinio, li seguano durante l'intero percorso o per singoli settori, al fine di assicurare loro la necessaria assistenza didattica.

2.3. Direttive sul tirocinio mirato.

2.3.1 Mentre il tirocinio generico dovrà essere diretto a fornire al magistrato un quadro preciso dello statuto del magistrato in tutti i suoi possibili aspetti (ordinamentale e deontologico) e gli strumenti, anche metodologici, relativi ai saperi extragiuridici nella prospettiva di consentirgli di acquisire consapevolezza del ruolo nella società e dei processi decisionali che lo riguardano, il tirocinio mirato dovrà soprattutto concernere l'apporto di saperi e conoscenze, anche extragiuridici, riferiti alle specifiche funzioni che i neo magistrati saranno definitivamente chiamati a ricoprire.

Tanto vale, come è ovvio, per tutti i magistrati ed, a maggior ragione, per quelli destinati a particolari funzioni (tribunali per i minorenni, giudici tutelari o della famiglia, tribunali delle imprese), dovendosi completare il bagaglio di conoscenze in precedenza acquisito con lo studio universitario e post universitario, con l'approfondimento di tematiche specialistiche.

Nel vasto novero di materie da trattare, la Scuola individuerà i temi specifici da approfondire, tenendo conto delle funzioni prescelte dal neo magistrato, eventualmente suddividendo i MOT per gruppi omogenei per tipologia di ufficio, funzioni e materie trattate e tenendo altresì conto dell'opportunità di individuare le materie da approfondire tra quelle solitamente estranee alla formazione curriculare e, comunque, di rado approfondite nel corso della formazione pre concorsuale.

Deve, quindi, valorizzarsi la metodologia adottata dalla Scuola negli scorsi anni, in particolare nel settore civile, che prevede un percorso formativo "multiforme e flessibile", comprensivo di "percorsi tematici di approfondimento teorico-pratico" nei diversi settori.

2.3.2 Uno spazio adeguato dovrà essere, naturalmente, riservato all'aspetto dell'organizzazione del lavoro del magistrato sia egli (o ella) destinato a svolgere funzioni penali oppure civili, attraverso lo studio delle possibili soluzioni per la migliore gestione degli affari penali o civili, e la previsione di specifiche sessioni sulle tecniche di indagine. Apposite sessioni dovranno, inoltre, essere previste per l'analisi delle questioni relative al rapporto tra il magistrato e gli esperti di altri settori la cui attività scientifica si trova ad essere coinvolta, a vario titolo, nel processo. Saranno, inoltre, opportuni approfondimenti riguardanti tematiche organizzative specifiche riferite ai giudici civili e penali, attraverso la presentazione di prassi ritenute meritevoli di essere seguite; in particolare, con riferimento alla gestione del ruolo del magistrato civile e alla funzione della conciliazione e della mediazione.

2.4 In questa fase la Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art. 18, u.p., del d.lgs. n. 26/2006, potrà, peraltro, prevedere ulteriori *stage* esterni presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio, nonché iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi e altre istituzioni sociali o universitarie.

Gli *stage* dovranno essere sufficientemente collegati agli approfondimenti tematici e teorici connessi alle funzioni scelte dal magistrato, ove possibile anche ricorrendo a figure di raccordo nei distretti di corte d'appello, quali docenti e tutori già utilizzati presso la Scuola e magistrati

collaboratori di cui al nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13 giugno 2012 e successiva modifica del 3 maggio 2017.

3. Il raccordo con la formazione in ambito distrettuale.

Nell'ambito della cornice costituita dalle direttive consiliari, le attività formative in sede locale dovranno conservare la loro tradizionale funzione integrativa rispetto all'offerta formativa proposta dalla Scuola della Magistratura, evitando duplicazioni.

La sede decentrata appare il luogo più idoneo, tenuto conto anche dell'ausilio che possono offrire i referenti per l'informatica, per promuovere la conoscenza presso i magistrati in tirocinio delle potenzialità del sistema informatico, attraverso l'utilizzo dei relativi sistemi e programmi.

La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo concernente l'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, anche di qualche giorno per ciascuna delle funzioni, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

4. Direttive di dettaglio e organizzazione temporale del tirocinio.

4.1. Regolamentazione di dettaglio del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 12.2.2019.

Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 12.2.2019 (vincitori del concorso per esami a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 19.10.2016) avrà la durata effettiva di mesi 18, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 26/2006, con esclusione dei periodi di congedo straordinario o aspettativa di durata superiore, in entrambi i casi, a trenta giorni e dei periodi feriali di cui all'art. 90 OG. I magistrati ordinari senza funzioni hanno diritto a trenta giorni di congedo ordinario in quota corrispondente alla frazione di anno di servizio; il periodo di congedo ordinario maturato deve essere goduto durante il periodo feriale previsto per i magistrati con funzioni, ai sensi dell'art. 90 OG.

In considerazione del lasso temporale fissato dal Ministero della Giustizia per la presa di servizio (dal 4 al 14 marzo 2019), il tirocinio avrà formalmente inizio il giorno 18 marzo 2019 e avrà termine il 17 novembre 2020 e, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del nuovo Regolamento, si svolgerà secondo l'articolazione di seguito riportata.

In attesa delle assegnazioni definitive ai magistrati affidatari da parte di ciascun Consiglio Giudiziario, nei primi giorni del tirocinio i MOT potranno iniziare la loro attività sulla base di assegnazioni provvisorie.

TIROCINIO ORDINARIO: dal 18.3.2019 al 29.2.2020.

Tribunale civile, Tribunale penale e Procura della Repubblica, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali stage.

- (nel mese di agosto 2019 congedo ordinario spettante)

TIROCINIO MIRATO: dall'1.3.2020 al 17.11.2020.

Attività relativa alla funzione giudiziaria di destinazione, oltre alle sessioni presso la Scuola e gli eventuali stage (*nel periodo è compreso il congedo ordinario spettante*).

- La **SESSIONE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI (12 mesi)**, prevede una fase di tirocinio ordinario (6 mesi) - suddivisa in *quattro mesi* presso gli uffici giudicanti (garantendo un'equilibrata esperienza nel settore civile e in quello penale) e *due mesi* presso gli uffici requirenti - e una fase di tirocinio mirato (6 mesi) interamente svolti presso un ufficio dello stesso tipo di quello al quale il magistrato in tirocinio è stato assegnato a seguito della scelta della sede di destinazione, ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con delibera del 13.6.2012 e successiva modifica del 3 maggio 2017.
- La **SESSIONE PRESSO LA SCUOLA DELLA MAGISTRATURA (6 mesi)** si articola in quattro settimane alternate a quelle in cui è suddiviso il semestre di tirocinio ordinario.

4.2. Calendario del tirocinio per i MOT nominati con D.M. 12.2.2019

Sulla base delle risultanze e delle valutazioni inerenti alla formazione dei magistrati nominati all'esito di precedenti concorsi, ed in accordo con la Scuola la calendarizzazione è formulata, di regola, sulla base dei seguenti criteri generali:

- inizio del periodo di tirocinio nel settore giudicante civile;
- ripartizione dei magistrati in tirocinio in tre gruppi (A, B, C) in considerazione del loro numero particolarmente elevato e delle conseguenti criticità organizzative e didattiche;
- tendenziale corrispondenza tra la materia oggetto della formazione presso la Scuola e l'area di tirocinio presso gli uffici.

In considerazione dell'elevato numero di MOT si ritiene di consentire ai Consigli Giudiziari, sulla base di richiesta motivata alla SSM e al CSM, accompagnata da specifica proposta, di modulare diversamente l'inizio del tirocinio, facendo uso della facoltà di suddividere i MOT in più gruppi, ciascuno con esordio in Uffici diversi del medesimo settore.

Il calendario delle attività inerenti al tirocinio generico sarà tracciato, per ciascun gruppo di MOT, nel prospetto che sarà inviato dalla Scuola, salve le possibili deroghe con riferimento al precedente capoverso.

Il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di adottare successiva delibera al fine di definire in dettaglio il calendario del tirocinio, sulla base del programma formulato dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Nell'ambito della scansione temporale generale:

I. - La fase di tirocinio presso la Scuola Superiore della Magistratura prevede approfondimenti teorico-pratici sulle materie individuate nella presente delibera dal Consiglio Superiore della Magistratura e su quelle ulteriori individuate dal Comitato Direttivo nel programma annuale dell'attività didattica, di cui all'art. 5 comma 2 del decreto istitutivo della Scuola, dandone comunicazione ai Consigli Giudiziari e al Consiglio superiore della Magistratura.

La Sessione presso la Scuola, nel rispetto delle direttive formulate dal CSM con la delibera di cui all'art. 18, u.p., del d.lgs. n. 26/2006, può prevedere *stage* esterni realizzati - avvalendosi delle strutture della formazione decentrata - presso organizzazioni di utile riferimento per i magistrati in tirocinio (quali ad esempio: amministrazioni e enti pubblici, istituti di pena, gabinetti di polizia scientifica, autorità giudiziarie straniere e organismi internazionali, organi pubblici di vigilanza e di controllo), nonché di iniziative formative presso le sedi di Corte d'Appello, in collaborazione con gli organismi forensi, presso gli uffici Minorili, di Sorveglianza e le sezioni specializzate degli Uffici Giudiziari, presso la Corte di Cassazione ed il Consiglio Superiore della Magistratura.

II. - La fase di tirocinio presso gli uffici giudiziari si svolgerà secondo il programma di dettaglio predisposto dal Consiglio Giudiziario competente in modo tale da assicurare, specialmente negli uffici di maggiori dimensioni, che il praticantato, pur consentendo al magistrato di acquisire conoscenza nei vari campi in cui si esplica la funzione giudiziaria, non subisca frazionamenti eccessivi, ma si concentri, approfondendole adeguatamente, sulle esperienze maggiormente significative riferite alle diverse funzioni.

Anche rispetto all'attività negli uffici, scopo del tirocinio ordinario è essenzialmente quello di favorire la trasmissione del metodo relativo all'approfondimento dei casi e dei problemi e all'organizzazione complessiva del lavoro, alla cultura delle regole e delle garanzie e, più in generale, alla cultura della giurisdizione.

Il programma di tirocinio ordinario dovrà in ogni caso assicurare -anche mediante appositi incontri di studio in sede locale- un'adeguata formazione nei settori civile, penale e dell'ordinamento giudiziario, ai sensi dell'art. 21, co. 2, d.lgs. n. 26/2006, e una significativa esperienza, negli uffici minorili e in quelli di sorveglianza, anche mediante partecipazione alle relative udienze. Esso, inoltre, dovrà comprendere l'assegnazione del magistrato ordinario in tirocinio a collegi d'appello, nei modi e con i tempi che i magistrati collaboratori riterranno opportuni.

Scopo del tirocinio mirato presso gli uffici è offrire al magistrato una specifica preparazione alle funzioni che sarà chiamato a svolgere nella sede di prima destinazione e completare la formazione di base secondo quanto già appreso nel corso del tirocinio ordinario.

5. L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni.

L'individuazione e l'assegnazione delle sedi e degli uffici ai quali destinare i magistrati ordinari in tirocinio per l'esercizio delle funzioni intervengono in prossimità del completamento del tirocinio ordinario presso gli uffici giudiziari (art. 6, Regolamento per il tirocinio) e della collegata sessione presso la Scuola della Magistratura (art. 8, co. 2, Regolamento per il tirocinio), con le modalità indicate nell'art. 13, co. 10 e 11, del Regolamento per il tirocinio adottato con delibera consiliare del 13 giugno 2012 e successive modifiche.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario di destinazione del magistrato ordinario deve comunicare al Consiglio Giudiziario e al CSM, con precisione e senza ritardo, entro il termine di venti giorni dalla delibera consiliare relativa all'assegnazione delle sedi per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, l'ufficio e le funzioni alle quali il magistrato medesimo sarà destinato, secondo le tabelle e i criteri di assegnazione degli affari vigenti in tale ufficio. Le indicazioni sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio, non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio Superiore della Magistratura che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione.

Si ricorda che la mancata ottemperanza a tali direttive sarà valutata ai fini delle valutazioni di competenza consiliare sulle attitudini direttive.

6. Disposizioni finali.

I Consigli Giudiziari dovranno indicare tempestivamente i magistrati collaboratori per l'organizzazione del tirocinio al fine di garantirne l'effettivo inizio.

Il CSM, sentito il parere del Comitato Direttivo della Scuola, all'esito dell'approvazione del programma di tirocinio per ciascun magistrato, secondo le modalità previste dagli artt. 5, co. 1, 10 e 11 del Regolamento per il tirocinio del 13.6.2012 e successiva modifica del 3 maggio 2017, designerà definitivamente con propria delibera i magistrati collaboratori e affidatari.

Sarà cura dei Consigli Giudiziari organizzare, entro un mese, un incontro con tutti i magistrati ordinari in tirocinio nel distretto, nel corso del quale saranno illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e presso la Scuola della

magistratura, i compiti e le funzioni dei Consigli Giudiziari, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro funzionale al proficuo svolgimento del tirocinio.

Tutto ciò premesso,

delibera

l'adozione delle direttive ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 26/2006 per il tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 12.2.2019, nei termini esposti in parte motiva.”